# CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR)

\*\*\*\*\*

Trasmissione a mezzo pec

Sindaco

Segretario Generale

Responsabili di P.O. Area I, II, III, IV, V, VI

Ufficio del Personale

Giunta Comunale

Presidente del Consiglio Comunale

Consiglieri Comunali

e, p.c.

Responsabile Protezione Dati Confederazione & Servizi S.r.l.

**Oggetto**: Decreto-Legge 21 settembre 2021, n 127. Definizione modalità operative per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale.

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso, tra l'altro, a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, con la presente il sottoscritto Geom. Ingalisi Francesco, nella qualità di datore di lavoro, delegato giusta Determina sindacale n. 18 del 06/10/2020, definisce di seguito le modalità operative per l'applicazione nel Comune di Carlentini della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 9-quinquies, co. 5 del citato D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

## 1.1 Contenuto dell'obbligo.

Tutto il personale del Comune di Carlentini, <u>a decorrere dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre</u>, ha l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto Decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In proposito, si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia l'origine - non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid) e in grado di esibirla. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, <u>non sono consentite</u> <u>deroghe a tale obbligo</u>. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nella fase del controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Nei casi di mancato accesso per i suddetti motivi, dunque, Il lavoratore deve essere considerato assente ingiustificato, senza tuttavia conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

<u>Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.</u>

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", - ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè, merendine, ecc. ), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

La rilevazione del *green pass* potrà avvenire manualmente attraverso l'utilizzo dell'*app* "VerificaC19", ovvero, una volta in dotazione, attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner*, *badge*.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, restano ferme le misure di contenimento stabilite con disposizioni emanate da questa Amministrazione (distanziamento, obbligo di mascherina, dispencer disinfettante mani, prenotazione appuntamenti, etc.) e dalle competenti autorità sanitarie e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

#### 1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo

Con proprio atto formale, saranno individuati i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi predetti, i quali provvederanno ad effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

La rilevazione del *green pass* potrà avvenire manualmente attraverso l'utilizzo dell'*app* "VerificaC19", la quale consente l'identificazione e la successiva comunicazione all'ufficio del personale - competente a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio - il quale, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata, anche attraverso una mail.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, **che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid- 19**, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio ad opera dei soggetti formalmente individuati, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dalle disposizioni regolamentari adottate presso il Comune di Carlentini.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, l'accertamento del possesso della certificazione verde non sia avvenuto all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, si dispone che ciascun Responsabile di P.O., direttamente o mediante soggetto delegato formalmente, proceda, a campione, a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale, attraverso l'app VerificaC19, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

- a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
- b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto a campione: il Resp. di P.O. che ha svolto l'accertamento direttamente o mediante soggetto delegato formalmente, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare all'Ufficio del Personale l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella

sede di lavoro senza certificazione, il Resp. di P.O. competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE, in corso di predisposizione da parte delle autorità competenti. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

# 1.3 Modalità di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l'assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l'ufficio competente, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato anche con una semplice email l'assenza ingiustificata rilevata. Il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio del personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).
- b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il Resp. di P.O., o il soggetto dallo stesso formalmente delegato, che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica all'Ufficio del Personale l'assenza ingiustificata. Nel contempo, il Segretario Generale, ricevuta formale informazione dell'accaduto, comunica la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

#### 1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

# 1.5 Controlli all'accesso e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, il Comune di Carlentini dovrà, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, come sopra detto, si dovranno svolgere controlli a campione, sempre attraverso l'applicazione ufficiale denominata "VerificaC19" e scaricabile dal sito https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Le modalità di accertamento dovranno essere compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

## 1.6 Disposizioni finali

Rilevato che in data 7 ottobre u.s. la Conferenza Unificata ha dato, tra l'altro, parere favorevole al Decreto del ministro per la Pubblica amministrazione alle linee guida Funzione pubblica-Salute sui meccanismi di controllo e verifica del green pass nelle amministrazioni, le presenti disposizioni organizzative sono state redatte in conformità alle linee guida emanate con D.P.C.M. 12 ottobre 2021.

Si allega informativa privacy green pass per il personale dipendente dell'ente, che si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sulla *home-page* del sito istituzionale del Comune di Carlentini.

IL RESP. DI P.O. AREA III N.Q. di DATORE DI LAVORO

Goom. Francesco Ingalisi